Unione di Comuni
Valmarecchia

RACCOLTA
N° 50/2015

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
"CONVENZIONE - ACCORDO ORGANIZZATIVO"

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE, nell'attuare l'articolo 6, 5° comma del vigente Statuto e in applicazione all'articolo 15 della legge 7/08/1990, n. 241, al fine di svolgere attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni coinvolte nell'accordo, condividendo la collaborazione e cooperazione istituzionale tra i Comuni e la propria forma associativa per il profilo più strettamente organizzativo, tra:

1. UNIONE DI COMUNI MONTANI "VALMARECCHIA", che partecipa all'atto in persona dell'Assessore Delegato MAURO GUERRA, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Unione N. 65 del 27/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge e Statuto, nel proseguo dell'atto denominata Unione di Comuni;

e

2. COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA, che partecipa all'atto in persona di Giovacchini Giancarla, Segretario, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 80 del 10.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

3. COMUNE DI PENNABILLI, che partecipa all'atto in persona Valenti Lorenzo, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 82 del 09.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

4. COMUNE DI SAN LEO, che partecipa all'atto in persona Guerra Mauro, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 15.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

5. COMUNE DI TALAMELLO, che partecipa all'atto in persona Ugolini Francesca, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 71 del 10.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

6. COMUNE DI MAIOLO, che partecipa all'atto in persona Fattori Marcello, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 35 del 04.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

7. COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, che partecipa all'atto in persona Parma Alice, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 87 del 09.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

8. COMUNE DI VERUCCHIO, che partecipa all'atto in persona Sabba Stefania, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 78 del 18.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

9. COMUNE DI CASTELDELCI, che partecipa all'atto in persona Cappella Luigi, Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del

15.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

10. COMUNE DI NOVAFELTRIA, che partecipa all'atto in persona Guerra Fabrizio, in qualità di Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 99 del 09.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

11. COMUNE DI POGGIO TORRIANA, che partecipa all'atto in persona Amati Daniele, in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale N. 80 del 15.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la precisazione che il Comune é tuttora beneficiario della deroga di legge prevista per i Comuni istituiti a seguito di fusione per i quali l'obbligo in questione "decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione (legge regionale 7/11/2013, n. 19);

PRECISATO

Che lo Statuto dell'Unione di Comuni VALMARECCHIA, su conforme deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, all'articolo 6, 5° comma, *attribuisce* all'Unione la funzione di centrale di committenza per i Comuni ad essa aderenti compatibilmente con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di soggetto aggregatore di cui all'articolo 33, commi 1 e 3-bis, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, salvo deroga soggettiva ed oggettiva agli acquisti centralizzati fissata per espressa disposizione dalla legge per lavori, servizi e forniture; a tale proposito è opportuno evidenziare come la scelta in argomento potrebbe essere corretta dal prossimo Codice degli Appalti Pubblici con soglie di esenzione basata su importi differenziati a seconda della dimensione demografica del Comune per il cui calcolo ogni amministrazione terrà in considerazione la modalità "dinamica" o l'altra "statica";

Che la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione n. 03 del 27/01/2015, ha approvato il progetto organizzativo e di fattibilità tecnica della centrale unica di committenza, nella sua articolazione strutturale "minimale", al quale si rinvia per gli aspetti della messa a disposizione del personale comunale e dell'Unione e sui criteri di riparto della spesa tra i Comuni aderenti;

CONSIDERATO

Che l'articolo 6, 5° comma, dello Statuto, dispone quanto segue:<< L'Unione svolge, inoltre, le attribuzioni di centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dalla data in cui tale gestione associata diviene obbligatoria per i Comuni tenuti per legge e per quelli che vi aderiscano. Con apposito accordo tra l'Unione ed i Comuni aderenti saranno definite le misure organizzative e le risorse necessarie per un adeguato svolgimento di tali compiti, le modalità di relazione con ciascun Comune per consentire una snella e razionale attuazione dei procedimenti amministrativi e le modalità di risoluzione dei conflitti in caso di contenzioso promosso da soggetti terzi>>;

Che l'insediamento degli Organi dell'Unione è avvenuta in data 27/12/2013, con efficacia dall'1/1/2014, dichiarando esistente l'Unione da tale data;

Che, pertanto, in virtù alla predetta attribuzione statutaria, in luogo dell'accordo consortile o di altra opzione prevista per legge, la centrale unica di committenza è stata conferita dai Comuni a questa Unione, quale soggetto aggregatore e ipso jure

sostitutivo dei singoli Comuni che perdono la qualificazione giuridica di amministrazione aggiudicatrice per l'acquisto di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori; oppure, per appalti pubblici o accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

Che dalla gestione centralizzata in argomento sono per legge dispensati i Comuni nell'acquisizione di beni e servizi secondo il canale alternativo degli strumenti elettronici e/o per il tramite delle centrali di committenza nazionali e/o regionali, che restano nella potestà giuridica di ciascun Comune, con *esenzione* dell'Unione per questi acquisti prescindendo dalla soglia di valore; analogamente, sono di pertinenza dei Comuni gli appalti di servizi dell'allegato IIB al Codice dei Contratti pubblici (ristorazione scolastica, servizi alla persona, servizi culturali, ricreativi e sportivi, servizi legali, servizi di vigilanza, eccetera); inoltre, le Concessioni di servizi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti pubblici (esempio: contratti di tesoreria); i contratti contemplati dagli articoli da 19 a 26 dello stesso Codice; infine, sono da ritenere escluse gli acquisti centralizzati delle procedure per la stipula delle Convenzioni con le cooperative sociali di tipo "B" di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991; nonché le ulteriori convenzioni con i soggetti del terzo settore per i quali restano applicate le disposizioni di cui alla legge quadro sul volontariato e dalla legge n. 383/2000;

Che la fondamentale distinzione tra affidamenti aggregati e centralizzati si ritrova nell'articolo 9, 4° comma, del decreto legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, che ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 33 del codice dei contratti ponendo l'alternativa tra modalità aggregativa (Unioni esistenti, accordi consortili) e soluzioni accentrate (strumenti elettronici gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore); l'elemento che distingue le predette ipotesi di aggregazione è costituito dal fatto che nessuna di esse genera nuovi enti e, dunque, non produce ulteriore proliferazione di centri di spesa entificati;

Che in forza alla legge e al citato conferimento statutario i Comuni dell'Unione svolgeranno l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la predetta Centrale Unica di Committenza che ne diventerà strumento operativo e gestionale per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività in ragione alle soglie di valore fisse o differenziate che la legge stabilisce o andrà a determinare, in virtù ai principi generali regolatori delle aggiudicazioni o degli affidamenti, quali: trasparenza, concorrenzialità, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, eccetera;

PRECISATO

Che l'Unione di Comuni intende assicurare il funzionamento della Centrale Unica di Committenza a beneficio dei Comuni membri istituendo un proprio "Ufficio Associato CUC", in maniera stabile, quale propria articolazione qualificata per l'esercizio della predetta funzione associata, all'interno del settore "Amministrazione e Servizi", nel rispetto della vigente disciplina di legge, statuto o regolamento;

Che tale modello, di tipo "aggregativo", presuppone un'organizzazione tra soggetti che prima operavano separatamente, instaurandosi tra l'Ufficio Unico "CUC" e i Comuni (oltre alla stessa Unione) una relazione organica in forza alla quale l'Ufficio è contemporaneamente organo pluripersonale di più enti nell'esclusivo interesse di questi;

Che il Piano di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna (PRT 2015/2017), quale strumento regionale che sostanzia e valorizza le Unioni di Comuni e le loro gestioni associate, dispone una quota di finanziamento a incentivo delle stesse, assegnando punti 3 per l'esercizio della funzione di centrale di committenza; inoltre, il contributo fisso e diretto alle Unioni di euro 40.000,00 (a decorrere dall'01/01/2016);

Che con questa convenzione si definiscono le misure organizzative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti amministrativi per gli acquisti centralizzati di servizi, forniture, lavori pubblici; tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA'

1. La premessa è da ritenere parte integrante e sostanziale dell'Accordo tramite il quale regolare e disciplinare i comportamenti di collaborazione tra le amministrazioni che aderiscono all'Unione. In attuazione alle disposizioni di legge e dello Statuto, l'UNIONE DI COMUNI svolgerà la funzione di centrale unica di committenza dall'01/11/2015 a favore dei Comuni di NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SANT'AGATA FELTRIA, SAN LEO, TALAMELLO, MAIOLO, CASTELDELCI, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VERUCCHIO, POGGIO TORRIANA. La funzione consiste nell'acquisizione centralizzata di servizi, forniture e lavori, per gli importi e soglie di valore fissate come obbligatorie dalla legge, nel rispetto delle misure organizzative e risorse all'uopo necessarie, di seguito indicate, allo scopo di conseguire la gestione accentrata, snella e razionale dei procedimenti amministrativi in materia di appalti pubblici e dare attuazione alle vigenti disposizioni di legge sui contratti pubblici. L'organizzazione e il funzionamento associato della Centrale Unica di Committenza - CUC è finalizzata a perseguire:

- maggiore celerità delle procedure di gara attraverso il modello fondato sull'unicità della struttura amministrativa e gestionale;
- creare un'unità organizzativa gradualmente "strutturata e specializzata" nella conduzione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità delle procedure, in raccordo con la legislazione e giurisprudenza di settore;
- ottimizzare l'uso flessibile delle risorse derivanti dalla concentrazione in un'unica struttura degli adempimenti di norma curati da una pluralità di stazioni appaltanti destinando risorse finanziarie alla formazione professionale del personale dedicato alle prestazioni e agli adempimenti di legge;
- ottenere possibili economie di gestione mediante il sistema della programmazione concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e/o di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi generali di economicità, efficacia ed efficienza organizzativa, anche attraverso la semplificazione del procedimento;
- la condivisione della modulistica e dei processi amministrativi;
- massima trasparenza nell'ambito delle attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di cui alla legge 6/11/2012, n. 190.

2. Al fine di conseguire i predetti scopi viene istituito all'interno dell'ente associativo specifica articolazione organizzativa denominata UFFICIO UNICO "CUC", con efficacia operativa e gestionale fino il 31/12/2017, con preliminare attività di formazione del personale occupato e la predisposizione di idonea modulistica, nella odierna struttura organizzativa "minimale", che assumerà la qualificazione burocratica, senza soggettività giuridica di: << Centrale Unica di Committenza – Stazione appaltante>>, cui è demandata la organizzazione delle procedure di gara riguardanti l'acquisizione di

lavori, servizi e forniture (procedure aperte, ristrette, negoziate), fatto salvo quanto disciplinato in materia di mercato elettronico e per l'utilizzo di altre centrali di committenza, quale esplicita deroga comunale.
3. Spetta a ciascun Comune organizzare e gestire le procedure negoziate, gli acquisti economali, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le altre fattispecie di affidamento diretto entro la soglia consentita dalla legge o quale esercizio autonomo e discrezionale del potere amministrativo comunale, anche precedute da semplice indagine di mercato, compatibilmente con l'autonomia procedurale di affidamento che per legge è attribuita ai Comuni, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei dirigenti e del RUP preposti dal Comune medesimo, direttamente o anche per il tramite della Centrale.

Articolo 2
SCHEMA ORGANIZZATIVO

1. In via di prima applicazione, con atto di micro organizzazione (determinazione) del Dirigente preposto all'Ufficio Associato della "Centrale Unica di Committenza - CUC", si procederà a strutturare "l'ufficio CUC" dotandolo delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, previa deliberazione del Comune di Sant'Agata Feltria di assegnazione funzionale in comando dell'architetto Maurizio Severini dal Comune all'Unione per il tempo/lavoro del 25% e la copertura finanziaria dei Comuni in forza alla tabella più sotto riepilogata. E' previsto, altresì, l'incremento del tempo parziale del personale già occupato presso l'Unione nelle altre attività dei servizi sociali e della segreteria, cui demandare compiti esclusivamente istruttori ed amministrativi, fino a un massimo del 22% dell'odierno tempo/lavoro. In subordine, attivando altra forma di acquisizione di personale consentita per legge (assunzione a tempo determinato; contratto di somministrazione del lavoro). Nella fattispecie, i Comuni devono assicurare all'Unione i rispettivi spazi finanziari per la costituzione di rapporti di lavoro flessibile in virtù al parametro di spesa dell'anno 2009. E' specificato che nella spesa di personale non è riconosciuto al Comune di Sant'Agata Feltria alcun emolumento economico per la posizione organizzativa in godimento dal dipendente, ma soltanto il rimborso del trattamento tabellare per la misura del 25%. Il dipendente per il tempo/lavoro sopra indicato è alle dipendenze solo funzionali dell'Unione.
2. Spetta al Presidente dell'Unione, a regime, con proprio decreto, provvedere alla nomina del Responsabile dell'Ufficio "CUC".
3. Entro il 31/12/2016 si andrà a meglio definire la dotazione organica del servizio in parola, temporaneamente individuata in base alle predette assegnazioni di personale; pertanto, ogni Amministrazione trasmetterà al Responsabile della "CUC" qualsiasi informazione utile per i lavori, servizi e forniture aggiudicati o affidati nell'ultimo triennio, distinguendo per lavori (sopra o sotto soglia), servizi (sopra o sotto soglia) e forniture.
4. Elementi di sviluppo delle attività e dei compiti ascrivibili alla Centrale Unica di Committenza saranno oggetto di valutazione e decisione delle Amministrazioni Comunali e della Giunta Unione, con approvazione di altro accordo di collaborazione ed organizzativo, col quale stabilirne e motivarne la necessità, individuandone le modalità procedurali, compreso l'incremento di personale comunale in assegnazione funzionale all'Unione per migliorare la gestione associata del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
5. Oltre a rispettare l'imperativo di legge ed organizzare a livello di UNIONE l'esercizio della funzione in argomento, l'attuale scelta organizzativa può già consentire maggiore efficienza e risparmio di costi negli acquisti centralizzati dei comuni per due ordini di ragione: a) specializzazione del personale; b) selezionando gli acquisti o le gare ordinariamente svolte da Comune e Unione. Nello schema che

segue è configurata una possibile suddivisione delle competenze tra l'ufficio appalti Unione e i Comuni:

ATTIVITA'	ATTORE
Piano programma opere pubbliche/lavori	Comune
Piano programma servizi/forniture	Comune
Determina a contrattare	Comune/CUC
Capitolato speciale di appalto	Comune/Unione
Bando di gara	Unione
Avvisi di pre e post informazione	Unione
Individuazione fornitori per gare ad invito	Comune – Unione (creazione albo fornitori)
Presidenza commissione gare	Unione
Verbale di gara	Unione
Schema contratto	Comune/Unione
Albo fornitori	Comune/Unione
Sportello appalti	Unione
Gare telematiche e aste elettroniche	Comune/Unione (per importi sopra soglia)

6. Temporaneamente, l'Ufficio Associato "CUC UNIONE" articolerà la propria attività in base al seguente schema organizzativo:

N. ORDINE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
1	Ricezione delle offerte
2	Organizzazione e assistenza alle sedute di gara
3	Invio di comunicazioni agli offerenti, invitati alle gare, aggiudicatari e non aggiudicatari
4	Redazione delle determine di aggiudicazione inefficace/provvisoria
5	Verifica d'ufficio dei requisiti di partecipazione alle procedure (ovvero VcPASS)
6	Gestione delle cauzioni provvisorie e definitive
7	Organizzazione e assistenza al rogito dei contratti

7. Al fine del perseguimento degli scopi di cui al presente accordo amministrativo, ciascun Comune concederà all'Unione, titolo gratuito, beni ed attrezzature nei limiti della propria disponibilità.

Articolo 3
COMPETENZE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

1. La Centrale Unica di Committenza è un organismo senza personalità giuridica, di solo supporto agli Enti territoriali associati e strumentale al perseguimento delle loro necessità in materia di contratti pubblici, preposto all'adempimento degli obblighi di legge in materia di acquisti centralizzati. Spetterà all'Ufficio Unico della Centrale Unica di Committenza - CUC provvedere all'aggiudicazione provvisoria di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, con esclusione dei procedimenti per i quali ciascun Comune può fare ricorso al MEPA o agli altri strumenti elettronici di acquisto previsti da altro soggetto aggregatore, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo aprile 2006, n. 163 e successive modifiche o integrazioni.
2. Le attività e i compiti trasferiti alla <<CUC>>, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quelli stabiliti all'articolo 3 del D.P.C.M. 30/06/2011, fatto salvo

quanto diversamente disposto negli atti di successiva organizzazione della <<CUC>>. Il Comune affiderà alla <<CUC>> il compito di adempiere alla procedura di gara previa determina a contrattare. Dopo l'invio alla <<CUC>> della determina a contrarre e degli altri documenti necessari per la successiva gara d'appalto, l'ufficio CUC espleterà le attività ad essa attribuite in modo da garantire la conclusione del procedimento di gara e di aggiudicazione provvisoria entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dal Comune. Il personale amministrativo della <<CUC>> trasmetterà al Comune il verbale di aggiudicazione provvisoria con le risultanze delle operazioni svolte e della gara stessa. L'aggiudicazione definitiva resta di esclusiva competenza e pertinenza del Comune per l'assunzione del relativo impegno di spesa e per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso vi fosse una sola offerta ritenuta valida. Ovvero, anche nel caso di più offerte, per la valutazione di non procedere all'aggiudicazione per eventuale carenza qualitativa delle offerte presentate o per altri motivi sopravvenuti.

3. L'esatta individuazione delle ulteriori modalità operative e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza è rinviata a singoli o specifici protocolli tra le parti e/o a circolari esplicative ed interpretative emanate dal Responsabile della CUC. Tali circolari esplicative devono essere rispettate dagli enti aderenti sino a quando le stesse non siano superate da un successivo atto di intesa o protocollo, di diverso tenore.

4. A titolo non esaustivo è competenza della Centrale Unica di Committenza, sebbene sprovvista di soggettività giuridica:

a) Predisporre i documenti di gara (avvisi, bandi, disciplinari di gara, lettere di invito)

b) Provvedere alla pubblicazione dei bandi; ovvero, ad inviare le lettere di invito agli operatori economici

c) Designare l'organo incaricato alla gara; ovvero, la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del codice appalti se il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa

d) Svolgere e gestire la procedura di gara, ivi compreso il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 88 del codice appalti

e) Richiedere ai concorrenti integrazioni documentali e chiarimenti o comminare le sanzioni fissate dalla legge

f) Provvedere all'esclusione dei concorrenti nelle fattispecie previste dalla legge che nei casi di offerte anormalmente basse non giustificate o per l'esclusione automatica delle stesse

g) Redigere la graduatoria finale ed aggiudicare provvisoriamente l'appalto

h) Svolgere le comunicazioni ai concorrenti previste dalla legge

i) Trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice gli atti della procedura di gara per l'aggiudicazione definitiva, con archiviazione degli stessi in modo informatico

j) Svolgere tutti gli adempimenti del procedimento di gara successivi alla determinazione a contrattare e fino all'aggiudicazione provvisoria

k) L'affidamento degli incarichi "servizi tecnici" di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA, fatta salva la gestione autonoma delle procedure di affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro

l) Procedure in economia per i Comuni "non in deroga" per espressa disposizione di legge

m) Ogni altro adempimento a sé riservato o dovuto in base ad espressa previsione di legge.

Articolo 4
COMPETENZE DEI COMUNI

1. Fatto salvo quanto precisato al precedente articolo 3, sono di competenza del Comune:
- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei Contratti;
- la predisposizione degli atti progettuali, relativi allegati e loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione; la stipula del contratto per scrittura privata o in forma pubblica amministrativa e la gestione dinamica dello stesso per la fase di esecuzione e di collaudo;
- l'acquisizione del CUP e del CIG e loro perfezionamento;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale Unica di Committenza (tra cui ogni adempimento in materia di corruzione e trasparenza verso l'ANAC) .
2. Il Comune si impegna a:
- concordare con il Responsabile dell'Ufficio CUC tempi e modalità finalizzati a consentire al medesimo il buon funzionamento della Centrale di Committenza;
- procedere all'assegnazione funzionale del personale comunale di volta in volta necessario;
- assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, partendo dalla comunicazione della programmazione degli interventi e dei conseguenti strumenti di pianificazione finanziaria;
- stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri assunti con l'approvazione dell'allegato progetto organizzativo minimale della CUC; nonché ad assicurare ogni comunicazione alla CUC con largo anticipo delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo o in quello di riferimento, onde consentire al responsabile della CUC di pianificare i carichi di lavoro e determinare ogni spesa. Riepilogo non definitivo:
a) designare il responsabile del procedimento (RUP)
b) provvedere alla programmazione dei lavori ed, eventualmente, dei servizi e delle forniture
c) curare la progettazione di lavori, servizi e forniture, la verifica e validazione dei progetti
d) approvare i progetti di lavori, servizi e forniture assicurando la copertura finanziaria della spesa
e) assumere la determinazione a contrattare di cui all'articolo 192, TUEL
f) trasmettere alla centrale CUC tutti gli atti a questa necessari per la predisposizione dei documenti di gara e per la gestione della procedura di gara
g) aggiudicare in via definitiva la gara e procedere alla verifica dei requisiti in base alla legge
h) stipulare il contratto di appalto e curarne l'esecuzione attraverso il direttore dei lavori/dell'esecuzione
i) provvedere alla pubblicazione dei dati a norma dell'articolo 1, 32° comma, della legge 190/2012 in materia di anticorruzione
j) svolgere tutti gli adempimenti di gara precedenti alla determinazione a contrattare e successivi all'aggiudicazione provvisoria.
3. Restano nella competenza comunale:
a) gli incarichi di cui all'articolo 7, 6° comma, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165
b) le procedure in economia per importi in deroga in base alla legge
c) gli appalti di servizi dell'allegato IIB al Codice dei Contratti pubblici (ristorazione scolastica, servizi alla persona, servizi culturali, ricreativi e sportivi, servizi legali, servizi di vigilanza, eccetera); inoltre, le Concessioni di servizi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti pubblici (esempio: contratti di tesoreria); i contratti contemplati

dagli articoli da 19 a 26 dello stesso Codice; infine, sono da ritenere escluse gli acquisti centralizzati delle procedure per la stipula delle Convenzioni con le cooperative sociali di tipo "B" di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991; nonché le ulteriori convenzioni con i soggetti del terzo settore per i quali restano applicate le disposizioni di cui alla legge quadro sul volontariato e dalla legge n. 383/2000.

Articolo 5
PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini del corretto funzionamento della Centrale Unica di Committenza, il Comune si impegna a trasmettere all'Unione il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pianificati dall'Amministrazione per l'anno di riferimento (immediatamente dopo la loro approvazione e gli eventuali successivi aggiornamenti); nel caso di lavori di importo inferiore a € 100.000,00 - non indicati individualmente nell'elenco annuale - il responsabile del Comune si impegna ad integrare tale elenco con apposita relazione che individui, nel dettaglio, l'oggetto del lavoro e l'importo presunto da mettere a gara.

2. Il Comune, in persona del personale tecnico, predispone il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo di cui all'art. 271 del d.p.r. n. 207/2010; si impegna, inoltre, a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza (CUC) l'elenco delle forniture e servizi con oggetto, importo presunto e relativa forma di finanziamento che sulla base della disponibilità di bilancio e relative voci di PEG verranno affidate nell'anno di riferimento.

3. Il Comune si impegna a trasmettere alla Centrale "CUC" il progetto del lavoro, della fornitura, o del servizio da acquisire quanto più completo e dettagliato secondo quanto previsto sul punto nel D.lgs n. 163/2006 e nel suo Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010 onde descrivere in maniera puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni comunali, partendo dalla relazione tecnica illustrativa, dal calcolo della spesa, capitolato speciale, garanzie, schema contrattuale.

Articolo 6
SEDE OPERATIVA E DURATA

1. La Centrale Unica di Committenza avrà sede giuridica ed operativa presso l'UNIONE DI COMUNI. Tuttavia, negli atti di gara possono essere individuate sedi operative diverse, ubicate presso le sedi municipali per lo svolgimento di singole fasi del procedimento di gara (esempio: esame della documentazione, visita dei luoghi, consegna e apertura delle offerte, lavori della commissione di gara).

2. Il presente Accordo ha durata fino il 31/12/2017 a decorrere dalla sua formale sottoscrizione. L'Ufficio si insidierà nelle persone rotazionali esplicitate in atto per svolgere preliminare attività di formazione e predisposizione della modulistica più ricorrente od essenziale. L'Accordo può essere prorogato o modificato mediante deliberazione delle Amministrazioni che lo hanno in precedenza sottoscritto. L'efficacia dell'Accordo è altresì subordinata alla deliberazione di approvazione dello stesso che dichiara la copertura per la spesa del personale a tutto il 31/12/2017.

Articolo 7
RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese che l'UNIONE dovrà sostenere per ciascun procedimento di gara, oltre quelle riferite al personale, sono contabilizzate al Comune dall'ufficio di ragioneria dell'Unione e anticipate in acconto dall'Unione o dal Comune stesso attraverso

ordinativo economale (se di modesto valore). Le spese aventi carattere generale sono liquidate dai Comuni all'UNIONE in forza all'articolo 9, 1° comma dello Statuto e pagate a rendiconto entro il 28/02 dell'anno successivo.
2. L'unità organizzativa individuata dal Responsabile CUC predisporrà entro il 30 OTTOBRE di ogni anno un preconsuntivo della spesa da trasmettere ai singoli Comuni per le necessarie sistemazioni di bilancio. Per la prima annualità entro il 31/01/2016. Infine, predispone, entro il mese di febbraio dell'anno successivo il rendiconto analitico della gestione dell'attività precedente con il relativo riparto delle spese effettivamente sostenute e documentate da inviare ai Comuni aderenti tramite PEC (uffici di ragioneria) che entro sessanta giorni provvedono al versamento delle somme richieste a favore del Tesoriere dell'Unione.
3. Le spese riguarderanno, essenzialmente, quelle necessarie per acquisire un lavoro, servizio o fornitura. In particolare quelle di pubblicità o le altre obbligatorie per legge. Esse rimangono a totale carico dell'Ente interessato e dovranno essere pagate o rimborsate in forza alla modalità e rendicontazione di cui al comma precedente. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto all'Amministrazione e saranno risolte in via bonaria mediante accordo amministrativa.
4. La spesa del personale, invece, prevista in prima applicazione per il buon funzionamento della Centrale Unica di Committenza - CUC UNIONE, è quantificata e ripartita come da tabella a carico di ciascun Comune. Il riparto a tutto il 31/12/2016 è effettuato in base al criterio della popolazione (50%) e al criterio del territorio (50%), stabilendosi fino da ora che dall'01/01/2017 resterà il parametro degli abitanti mentre quello del territorio è sostituito col criterio del numero dei procedimenti e grado di complessità della gara. Ovviamente, la spesa pro quota per l'anno 2015 sarà da rapportare ai fini del correlato impegno contabile ai soli mesi di organizzazione preliminare ed effettivo funzionamento.

RIPARTO CUC - ANNO 2015/2016

ANNO 2016	**€ 18.000,00**
QUOTA POPOLAZIONE 0%	**€ 9.000,00**
QUOTA TERRITORIO 50%	**€ 9.000,00**

COMUNI	POPOLAZIONE ISTAT 01.01.2014	9000 Quota per popolazione 50%	TERRITORIO	9000 Quota per territorio 50%	TOTALE
NOVAFELTRIA	7.275	€ 1.194,76	41,78	€ 863,94	**€ 2.058,69**
TALAMELLO	1.090	€ 179,01	10,53	€ 217,74	**€ 396,75**
MAIOLO	849	€ 139,43	24,40	€ 504,55	**€ 643,98**
CASTELDELCI	437	€ 71,77	49,21	€ 1.017,58	**€ 1.089,34**
SANTAGATA	2.194	€ 360,32	79,30	€ 1.639,78	**€ 2.000,10**
PENNABILLI	2.946	€ 483,81	69,66	€ 1.440,45	**€ 1.924,26**
SAN LEO	3.049	€ 500,73	53,32	€ 1.102,56	**€ 1.603,29**
VERUCCHIO	10.026	€ 1.646,55	27,04	€ 559,14	**€ 2.205,69**
POGGIO TORRIANA	5.122	€ 841,17	34,87	€ 721,05	**€ 1.562,22**
SANTARCANGELO DI R.	21.814	€ 3.582,46	45,13	€ 933,21	**€ 4.515,67**
TOTALI	**54.802**	**€ 9.000,00**	**435,24**	**€ 9.000,00**	**€ 18.000,00**

5. Eventuali risorse finanziarie previste dal Programma Regionale Territoriale per il triennio 2015/2017 ed assegnate dalla Regione direttamente all'Unione a decorrere dall'01/01/2016, con vincolo di destinazione per la funzione associata in questione, saranno utilizzate dall'Unione per il potenziamento della organizzazione in forza ai

predetti criteri di riparto e al trasferimento/comando in Unione di altro personale comunale.

Articolo 8
CONTENZIOSO

1. Eventuali controversie promosse da soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune di riferimento per il quale è stata espletata la procedura di gara, fermo restando che la Centrale di Committenza, pur non essendo centro formale di imputazione autonoma ma solo modulo organizzativo e strumento di raccordo tra amministrazioni privo di una propria individualità, può essere contraddittore necessario, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile delle operazioni ed attività della stessa. Nello specifico la notifica del ricorso in sede giurisdizionale avverso gli atti di gara possono essere notificati anche alla Centrale Unica di Committenza. I conseguenti e possibili oneri economici, tuttavia, sono a totale carico del Comune che vi provvederà utilizzando le somme all'uopo accantonate in forza all'articolo 12 del DPR 05/10/2010, n. 207 e a tale scopo inserite nello strumento di programmazione economico finanziaria del Comune stesso. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza collaborerà, comunque, con il Comune o con il Professionista incaricato per l'azione difensiva.

Articolo 9
MONITORAGGIO
TAVOLO TECNICO

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza assicurerà il monitoraggio delle proprie attività attraverso la predisposizione di specifica relazione annuale (report) riguardante l'andamento della gestione da trasmettersi in visione ai comuni aderenti. La competenza per la verifica del buon andamento e funzionamento della Centrale Unica di Committenza spetta alla Giunta dell'Unione.
2. Allo scopo di risolvere problemi operativi o di maggiore dettaglio è mantenuto il funzionamento del tavolo tecnico al quale partecipano i rappresentanti/responsabili degli uffici tecnici comunali o designati di volta in volta dai Comuni. Il Responsabile CUC dell'Unione svolge il ruolo di coordinatore, convocando e dirigendo i lavori del tavolo tecnico. Spetterà al tavolo tecnico definire le proprie modalità di funzionamento (ultimo tavolo tecnico è del 10/06/2015).

Articolo 10
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo la disciplina contenuta dal presente accordo resterà in vigore fino all'approvazione da parte dell'Unione di altro atto di collaborazione e/o di regolazione del funzionamento della CUC, anche in applicazione o attuazione di nuove disposizioni di legge in materia di acquisti centralizzati.
2. L'accordo è finalizzato a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni attraverso l'utilizzo di forme di aggregazione (Unione ove esistente) ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici. Lo scopo è quello di canalizzare la predetta domanda verso strutture aggregatrici, con l'effetto di concentrare le procedure di acquisto, aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e

riducendo, nel contempo, le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure garantendo l'accrescimento della specializzazione in capo alla struttura associativa.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si farà rinvio alle norme del Codice degli Appalti e del relativo Regolamento di attuazione(D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche o integrazioni; D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i); nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali, comprese le determinazioni adottate dall'ANAC.
4. Eventuali norme sopravvenute in materia di soggetto aggregatore e centrale unica di committenza sono da considerare integrative e/o sostitutive delle parti del presente accordo difformi o incompatibili con esso.
5. Il Comune, nelle more di attuazione del nuovo modello operativo configurato dalla legge, può graduare in modo autonomo il proprio comportamento procedimentale in materia di gara e di acquisto centralizzato liberando l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità in assenza di deroghe legislative stante il carattere di specialità di detta norma rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 125, commi 8 e 11, del Codice degli appalti.
6. Dalla presente modalità di collaborazione sono da ritenere espunte le procedure negoziate connesse a procedura d'urgenza sicuramente incompatibile con la misura procedimentale cui è assoggettato il soggetto aggregatore. Per il ricorso alle procedure in economia, nelle more di approvazione di un regolamento a livello di Unione, il soggetto aggregatore si atterrà nello svolgimento della gara delegata, qualora obbligatorio per legge, alla disciplina normativa del Comune, precisato che per gli affidamenti diretti il soggetto aggregatore svolgerà i compiti consentiti per legge fermo restando che l'affidatario sarà individuato dal responsabile del procedimento interno al Comune aderente nella facoltà di operare autonomamente in base alle vigenti disposizioni di legge.
7. Il Consiglio dell'Unione, entro un anno dalla sottoscrizione di questo Accordo approverà il regolamento per la disciplina dei contratti e per gli acquisti in economia, soprattutto se provvisti di motivazione d'urgenza o di somma urgenza che ciascun Consiglio Comunale andrà ad adottare allo scopo di renderne uniforme, a livello di Unione, la validità ed efficacia normativa, con recepimento finale del Consiglio stesso.
8. La Centrale Unica di Committenza, nel frattempo, potrà avvalersi dei vigenti regolamenti comunali disapplicandone le parti non più in armonia o incoerenti rispetto alla legge.
9. La Centrale Unica di Committenza – CUC, in base alla odierna organizzazione minimale, fino al 31/12/2016, non si occuperà di: a) conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome; b) procedure di erogazione di contributi o altri benefici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'articolo 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tale fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013; c) delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali, organizzazioni consortili, fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico che a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni membri o dalla stessa Unione; d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi; e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato che restano prerogativa esclusivamente comunale; e) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'articolo 32, 1° comma, D. Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di

legge; f) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 o, comunque, non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, con riferimento, ad esempio agli appalti scolastici ed i servizi sanitari e sportivi; nonché dalla determinazione della competente Autorità sui contratti pubblici n. 04/2011 o successive integrazioni o modifiche; g) agli acquisti di lavori, servizi o forniture sotto la soglia fissata dalla legge. Ogni altro aspetto della gestione associata sovracomunale che in questo accordo non risulti disciplinato; ed ogni altra esigenza operativo/gestionale che possa essere utile in sede di attuazione dell'accordo stesso sono rimessi alla decisione del sopra richiamato tavolo tecnico.

Articolo 11
COPERTURA FINANZIARIA

1. I Comuni dell'Unione devono prevedere la copertura finanziaria della gestione associata in oggetto per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 attraverso lo strumento del Fondo pluriennale vincolato (FPV). Per l'esercizio finanziario 2015, la copertura finanziaria per i Comuni appartenuti alla soppressa Comunità Montana Alta Valmarecchia è stata conteggiata nelle rispettive quote comunali per il funzionamento dell'Unione nella misura economica dei 4/12. La possibile economia nella spesa di personale amministrativo sarà conteggiata e trasferita a titolo di acconto sulle rispettive quote comunali per l'esercizio finanziario 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione
Fattori Marcello

Comune di Sant'Agata Feltria
Delegato Giovacchini Giancarla

Comune di Pennabilli
Sindaco Valenti Lorenzo

Comune di San Leo
Sindaco Guerra Mauro

Comune di Talamello
Sindaco Ugolini Francesca

Comune di Maiolo
Sindaco Fattori Marcello

Comune di Santarcangelo di Romagna
Sindaco Parma Alice

Comune di Verucchio
Sindaco Sabba Stefania

Comune di Casteldelci
Sindaco Cappella Luigi

Comune di Novafeltria
Delegato Guerra Fabrizio

Comune di Poggio-Torriana
Sindaco Amati Daniele

RISORSE UMANE
ASSEGNAZIONE FUNZIONALE

DIPENDENTE	CATEGORIA	ASSEGNAZIONE FUNZIONALE	TEMPO LAVORO
MAURIZIO SEVERINI	D	In Comando dal Comune di Sant'Agata Feltria all'Unione	25%
SONIA SORA	C	Unione	11%
GIUDITTA ROSSI	C	Unione	11%

Note:

L'istruttore Nadia Benzi è temporaneamente assegnata alla CUC per la sostituzione della dipendente dell'ufficio di segreteria dell'Unione Sonia Sora (malattia). Il dipendente architetto Maurizio Severini è comandato dal Comune di Sant'Agata Feltria all'UNIONE in misura del 25% tempo/lavoro, con rimborso del solo trattamento tabellare e importi di spesa a questo connessi o complementari. E' previsto un incremento del tempo parziale della dipendente ROSSI GIUDITTA dal 64% al 75% (con decorrenza dall'01/11/2015), per una incidenza finanziaria di + 3.417,25. Stesso incremento del tempo parziale sarà previsto, con diversa decorrenza, per l'istruttore amministrativo SONIA SORA.

DOTAZIONE ORGANICA PROVVISORIA (fino il 31/12/2017): n. 3 (a tempo parziale).

RAPPORTI FINANZIARI: sono regolati dall'Accordo, unitamente ai criteri di riparto tra i Comuni e l'Unione.